

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI SOGGETTI IDONEI ALL'INSERIMENTO NEL NUOVO ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI QUALIFICA E DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)

Sommario

A. FINALITA', SOGGETTI E REQUISITI DI AMMISSIONE

- A.1 Finalità e obiettivi**
- A.2 Riferimenti normativi**
- A.3 Soggetti Beneficiari**
- A.4 Requisiti di ammissione**

B. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- B.1 Presentazione delle domande**
- B.2 Ammissibilità delle domande**
- B.3 Valutazione delle domande**
- B.4 Iscrizione nell'elenco**
- B.5 Criteri di nomina**

C DISPOSIZIONI FINALI

- C.1 Obblighi dei beneficiari**
- C.2 Cause di incompatibilità e conflitto di interesse**
- C.3 Decadenze, revoche, rinunce dei beneficiari**
- C.4 Ispezioni e controlli**
- C.5 Monitoraggio dei risultati**
- C.6 Responsabile del procedimento**
- C.7 Trattamento dati personali**
- C.8 Pubblicazione, informazioni e contatti**
- C.9 Diritto di Accesso agli atti**
- C.10 Allegati**
- C.11 Riepilogo scadenze**

A. FINALITÀ, SOGGETTI E REQUISITI DI AMMISSIONE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso ha lo scopo di selezionare le candidature per la costituzione del nuovo elenco dei presidenti delle commissioni d'esame dei percorsi ordinamentali di qualifica e diploma professionale di istruzione e formazione professionale (leFP), in attuazione della D.G.R. n. 7765/2018.

Il presidente di commissione d'esame nei percorsi di istruzione e formazione professionale è il garante dell'intero processo dell'esame e presidia tutte le sue fasi per assicurarne la rispondenza ai requisiti normativi e procedurali previsti. Non ha dirette funzioni accertative e valutative, ma riconosce e valorizza le specifiche competenze professionali dei docenti e degli esperti che fanno parte della commissione d'esame.

Per l'anno formativo 2017/2018 la nomina dei presidenti è operata da Regione Lombardia, prevedendo ulteriori interventi di semplificazione delle procedure, con l'attivo coinvolgimento delle istituzioni formative accreditate e delle istituzioni scolastiche, a partire dall'anno formativo 2018/2019.

A.2 Riferimenti normativi

NORMATIVA STATALE

- la L. 28/3/2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il D. Lgs. 17/10/2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";
- l'art. 64 del D.L. 23 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico e i relativi provvedimenti attuativi;
- l'art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006 che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 agosto 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
- il D.L.gs. 30 Marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 53;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n.63 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. ;
- la L. 6 novembre 2012 n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (Legge anticorruzione);

NORMATIVA REGIONALE

- L.R. 6/8/2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata e integrata dalla L.R. 5/10/2015, n. 30, e in particolare gli articoli 11, 14, 22, 24 e 25;
- il D.D.U.O. 20 dicembre 2013 n. 12550, che ha approvato le nuove indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo afferenti, tra l'altro, alla definizione degli standard procedurali dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, anche con riferimento agli esami finali dei percorsi formativi, alla composizione delle commissioni d'esame e alle tipologie di prove di accertamento;
- il D.D.S. 28 luglio 2014, n. 7214, che ha approvato, in attuazione delle predette indicazioni regionali, le procedure, le disposizioni e gli adempimenti specifici relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, anche con riferimento alle nomine, alla costituzione ed alla condizione di validità delle operazioni delle commissioni d'esame;
- la D.G.R. del 6 giugno 2014, n. X/1926 "Regolamento relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti e dipendenti della Giunta regionale";
- la D.G.R. del 12 dicembre 2013, n. X/1063, e s.m.i. "Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia";

A.3 Soggetti Beneficiari

Possono presentare domanda di candidatura per l'inserimento nell'elenco regionale dei presidenti delle commissioni d'esame, i candidati in possesso dei requisiti indicati al paragrafo A.4 del presente Avviso.

A.4 Requisiti di ammissione

Per l'inserimento nell'elenco regionale dei presidenti, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E.;
- b) assenza di condanne penali, anche non definitive o con pena sospesa, ai sensi della vigente normativa;
- c) assenza di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- d) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, conseguita a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni, ovvero laurea triennale, specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento;
- e) esperienza di almeno un anno nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di coordinamento, di tutoraggio, di docenza o programmazione.

I requisiti di ammissione di cui alle lettere d) ed e) si intendono assolti dai candidati che abbiano esercitato nelle precedenti annualità formative le funzioni di presidente di commissione di esame dei percorsi ordinamentali di Istruzione e Formazione Professionale in Regione Lombardia.

B. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

B.1 Presentazione delle domande

La domanda di candidatura deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica "GEFO" disponibile all'indirizzo <http://gefo.servizirl./dote>, **a partire dalla data di pubblicazione e fino alle ore 17.00 del 1 marzo 2018.**

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti nell'apposito manuale reso disponibile all'indirizzo www.regione.lombardia.it - sezione "Bandi".

Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente a tale termine, incomplete o consegnate con modalità diverse da quelle prescritte.

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre n. 445 e deve essere firmata digitalmente dal candidato(1).

I dati relativi all'esperienza dei candidati dovranno essere esplicitati mediante curriculum vitae, firmato, da allegare alla domanda. In caso di firma olografa, va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido (fronte e retro).

La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni fornite.

La domanda di candidatura non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.

B2 Ammissibilità delle domande

Non verranno prese in considerazione le domande di candidatura:

- non rispondenti ai requisiti di ammissione di cui al Paragrafo A.4;
- inviate successivamente al termine delle ore 17.00 del 1 marzo 2018;
- incomplete di tutti i documenti o consegnate con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo B1;

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, fa fede la data e l'ora di invio della domanda registrata dal sistema informativo.

B3 Valutazione delle domande

Un apposito nucleo di valutazione composto da dirigenti e funzionari della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro effettua l'istruttoria e la valutazione dell'ammissibilità delle candidature, verificando il possesso dei requisiti prescritti.

¹ Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "EIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Il procedimento di costituzione del nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni d'esame dovrà concludersi, con apposito provvedimento, entro 60 giorni dal termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di candidatura.

Gli esiti dell'istruttoria sono approvati con apposito provvedimento dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it - sezione "Bandi".

B4 Iscrizione nell'elenco

I candidati che risultano idonei a seguito dell'istruttoria, sono iscritti, con apposito provvedimento, nell'elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e di diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Gli iscritti al suddetto elenco sono tenuti a frequentare un corso di formazione propedeutico obbligatorio, concernente i seguenti temi:

1. inquadramento generale relativo a:
 - ordinamento nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale;
 - obiettivi formativi generali del sistema di istruzione e formazione professionale;
 - sistemi di accertamento e valutazione delle competenze;
2. procedure di svolgimento degli esami nei percorsi formativi di secondo ciclo
3. piattaforma informatica di supporto a tutto il processo.

La mancata o non regolare partecipazione alla formazione comporta l'impossibilità di essere nominati nell'anno corrente.

L'elenco regionale dei presidenti è pubblicato sul BURL e sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it. L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria, ma non comporta il diritto di essere nominato, costituendo unicamente una disponibilità da parte dei candidati all'assunzione dell'incarico.

L'elenco regionale dei presidenti di commissione d'esame può essere aggiornato annualmente o in ogni caso in cui se ne rilevi la necessità, attraverso l'emanazione di Avviso pubblico. I soggetti già iscritti sono tenuti, al fine del mantenimento dell'iscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti rispetto all'insussistenza delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse.

Gli iscritti nell'elenco regionale dei presidenti costituito anteriormente alla presente disciplina, per mantenere la propria iscrizione, sono tenuti a presentare la propria candidatura nelle modalità prescritte al paragrafo B1.

B.5 Criteri di nomina

L'iscrizione nell'elenco degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della nomina, che avviene in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e incompatibilità degli incarichi e in base alle effettive necessità di costituzione delle commissioni di esame.

L'individuazione e la nomina del presidente avviene a seguito di istruttoria volta ad assicurare il rispetto dei seguenti criteri:

1. rotazione degli incarichi: il presidente di commissione non può essere incaricato presso la stessa sede d'esame per due anni formativi consecutivi;
2. economicità: la scelta tiene conto anche della prossimità della residenza dei presidenti alla sede d'esame.

E' possibile derogare ai suddetti criteri unicamente in casi di comprovata necessità. In tali casi si procede alla nomina sulla base della disponibilità degli iscritti, anche in rapporto alla durata temporale della sessione d'esame.

Il Presidente nominato può assumere la presidenza di un numero variabile di commissioni d'esame che si svolgano nella medesima sede di una istituzione formativa o scolastica, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

In merito alle fattispecie di esclusione per le persone in trattamento di quiescenza, di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, si precisa che l'incarico di presidente non costituisce attività di consulenza professionale o incarico di studio, ai sensi della suddetta norma, ma comporta l'esercizio di un ruolo di garanzia della correttezza formale del procedimento di esame che dà diritto unicamente a un indennizzo sotto forma di gettone di presenza e a un eventuale rimborso delle spese di viaggio, se dovuto, secondo limiti e modalità definite dalla normativa regionale.

C DISPOSIZIONI FINALI

C.1 Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari si impegnano a:

- rispettare le indicazioni contenute nel presente Avviso;
- assicurarsi che permangano i requisiti e le condizioni dichiarati nella domanda di adesione e che hanno consentito l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti ;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, la documentazione e le informazioni richieste;
- conservare la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale dei presidenti;
- permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica;

C.2 Cause di incompatibilità e conflitto di interesse

Gli idonei inseriti nell'elenco regionale dei presidenti, in caso di nomina, ispirano la propria azione agli obiettivi e alle indicazioni generali stabiliti dalla Giunta regionale, attendendosi nello svolgimento dell'incarico ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alle procedure di esame.

Resta fermo il principio del rispetto della norme della legge n. 241/1990 e s.m.i. e della L. n. 190/2012, con riferimento all'assenza di ipotesi di conflitti di interesse. A tal fine, Il presidente nominato, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attesta – a seguito della nomina - l'insussistenza di situazioni che determinino incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali.

I dipendenti regionali - compresi i dipendenti provenienti dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano - possono essere inseriti nell'elenco regionale dei presidenti, prevedendo esclusivamente la possibilità di un incarico nell'ambito dell'orario di lavoro, senza riconoscimento di indennità, ferma restando la verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse.

C.3 Decadenze, revoche, rinunce dei beneficiari

La decadenza dall'elenco regionale dei presidenti, e quindi la cancellazione dal medesimo elenco, avviene per i seguenti casi:

- rinuncia del candidato;

- perdita dei requisiti di ammissione enucleati al Paragrafo A.4;
- reiterata indisponibilità a svolgere la funzione di Presidente, anche successivamente alla nomina, senza giustificato motivo, per almeno due volte consecutive;
- accertamento di gravi irregolarità nello svolgimento della funzione di presidente;
- mancata presentazione alla sessione d'esame non giustificata;
- dichiarazioni non veritiere prodotte nella domanda di candidatura.

La richiesta di cancellazione dei candidati già iscritti al suddetto elenco deve essere comunicata formalmente alla casella di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it.

Successivamente alla cancellazione dall'elenco, l'interessato non può presentare nuova richiesta di iscrizione nei due anni successivi.

C.4 Ispezioni e controlli

La Regione si riserva lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sul regolare svolgimento delle sessioni d'esame, anche con l'intervento di propri funzionari nel corso di svolgimento delle prove o con verifica successiva dei verbali dei lavori.

C.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- numero di commissioni d'esame previste;
- numero di candidati iscritti nell'elenco dei Presidenti delle commissioni d'esame.

La verifica degli indicatori e il loro conteggio sono a carico di Regione Lombardia. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art.7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32,co. 2bis, lett.c della l.r 1/02/2012 n. 1), sarà possibile compilare, da parte dei soggetti destinatari un questionario di customer satisfaction. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'Avviso (Regione Lombardia), che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

C.6 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento amministrativo per l'attuazione del presente Avviso, ai sensi del capo II della legge 241/1990 e s.m.i., è il Dr. Paolo Diana, dirigente pro tempore della Struttura Istruzione e Formazione Professionale, Tecnica Superiore e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

C.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2013), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1.

Titolare del trattamento dei dati è la giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1-20124 Milano. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

C.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Avviso pubblico e del manuale operativo contenente le istruzioni per la compilazione telematica della domanda sono pubblicati sul sito internet di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <http://www.regione.lombardia.it> – sezione "Bandi".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il funzionario referente dell'Avviso Biagia Cuba, all'indirizzo di posta elettronica biagia_cuba@regione.lombardia.it al seguente recapito telefonico (Tel. 02/67650409).

Per problemi tecnici relativi al sistema informativo GEFO, scrivere esclusivamente a: assistenzaweb@regione.lombardia.it, oppure contattare il numero verde 800131151.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso da parte dei soggetti beneficiari, in attuazione della l.r. 1/2012, si rimanda alla Scheda informativa di cui all'Allegato 2.

C.9 Diritto di Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativo all'Avviso è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti a esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie conformi in carta libera, è possibile presentare domanda scritta, secondo il modulo di cui all'Allegato 3 del presente Avviso, agli uffici competenti:

D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro

Struttura Istruzione e Formazione Professionale, Tecnica Superiore e Diritto allo Studio

P.za Città di Lombardia, 1 -20122 Milano

E-mail : lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n.1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

C.10 Allegati

Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali.

Allegato 2: Scheda informativa tipo;

Allegato 3 Modulo richiesta di accesso agli atti:

C.11 Riepilogo scadenze

- Apertura dell' Avviso: **dalla data di pubblicazine**
- Chiusura dell' Avviso: **Ore 17.00 del 1 marzo 2018**
- Costituzione nuovo elenco: **entro 60 giorni dal termine di presentazione delle candidature.**